



# TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE  
PEER REVIEWED JOURNAL  
ISSN: 2036-2528

CASTRENZE MINASOLA

**Digesto 50.16.85 (Marcell. 1 dig.):  
osservazioni sull'evoluzione  
del principio *tres faciunt collegium***

**Numero XVII – Anno 2024**  
*www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com*

## Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

### Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. Autònoma de Barcelona), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

### Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), A. Guasco (Univ. Telematica Giustino Fortunato), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), P. Pasquino (Univ. Cassino), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

### Redazione

**Coordinatore:** C. De Cristofaro (Univ. Salerno) – **Membri:** M. Amabile (Univ. Salerno), M. Beghini (Univ. Roma Tre), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), D. Ceccarelli Morolli (P.I.O. – Univ. G. Marconi), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano), A. Natale (Univ. Salerno)

### Segreteria di Redazione

C. Cascone, M.S. Papillo

### Sede della Redazione della rivista

Prof. Laura Solidoro  
Via R. Morghen, 181  
80129 Napoli, Italia  
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

Teoria e Storia del Diritto Privato

ISSN: 2036-2528

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider: Aruba S.p.A., Via San Clemente n. 53, Ponte San Pietro (BG), P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

## Digesto 50.16.85 (Marcell. 1 dig.): osservazioni sull'evoluzione del principio *tres faciunt collegium*

**SOMMARIO:** 1. Premessa – 2. Considerazioni sul rapporto tra le strutture fondamentali di funzionamento dei *collegia* e il formarsi del principio *tres faciunt collegium* in una prospettiva storica – 3. Il principio *tres faciunt collegium* in relazione ad alcune leggi provinciali – 4. Per un confronto tra il principio *tres faciunt collegium* e D. 50.16.40.3 (*tres faciunt familiam?*) – 5. La collocazione operata dai Compilatori in D. 50.16.85 – 6. Conclusioni.

### 1. Premessa

Il principio *tres faciunt collegium* è attribuito al giurista Nerazio Prisco<sup>1</sup>, ed è riportato in un frammento del Digesto del più tardo giurista severiano Marcello; di seguito il passo:

Marcell. 1 dig. D. 50.16.85: *Neratius Priscus tres facere existimat 'collegium', et hoc magis sequendum est.*

---

<sup>1</sup> Nerazio Prisco, nato tra il 57 e il 58 d.C., percorse il *cursus honorum* principalmente tra Nerva (fu *consul suffectus* nel 97 d.C.) e Traiano. Sotto Adriano fu poi membro del *consilium principis* con Salvo Giuliano (cfr. Hist. Aug. Hadr. 18.1), di scuola proculiana, di cui forse condivise la guida con il giurista Celso figlio (cfr. D. 1.2.2.53); in argomento cfr. V. SCARANO USSANI, *Valori e storia della cultura giuridica fra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso*, Napoli, 1979, 1 ss.; sulla carriera di Nerazio Prisco cfr. G. CAMODECA, *Il giurista L. 'Neratius Priscus cos. suff.' 97: nuovi dati su carriera e famiglia*, in SDHI, 73, 2007, 291 ss.

L'inciso *et hoc magis sequendum est* lascia subito intendere che tale principio si sia così consolidato, all'epoca di Nerazio, solo all'esito di un probabile lungo dibattito giurisprudenziale<sup>2</sup>, di cui, tuttavia, non si può individuare con precisione l'iniziale periodo storico.

Si può, tuttavia, sin d'ora ipotizzare (*amplius infra* § 2) che tale dibattito possa essersi generato parallelamente al consolidarsi del fenomeno sociale e giuridico dei *collegia*<sup>3</sup> che, sebbene trovi

---

<sup>2</sup> Per tale interpretazione dell'inciso *et hoc magis sequendum est* cfr. F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, II, Bari, 1971, 272 nt. 38.

<sup>3</sup> Per una bibliografia essenziale sui *collegia*: T. MOMMSEN, *De collegiis et sodalitiis Romanorum. Accedit inscriptio Lanuvina*, Kiel, 1843, da cui si cita (ora in rist. anast., Napoli, 2006, con nota di C. Masi Doria); M. COHN, *Zum römischen Vereinsrecht*, Berlin, 1873, 21 ss.; J.P. WALTZING, *Étude Historique sur les Corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident*, I-IV, Louvain, 1895-1900 (di seguito *Corporations*); U. COLI, *'Collegia' e 'Sodalitates'. Contributo allo studio dei collegi nel diritto romano*, Bologna, 1913; G.M. MONTI, *Le corporazioni nell'evo antico e nell'alto medio evo*, Bari, 1934; F.M. DE ROBERTIS, *Contributi alla storia delle corporazioni romane* (parte prima), II. *La «lex Julia de collegiis»*, Bari, 1933, 43 ss., (ora in F.M. DE ROBERTIS, *Scritti vari di diritto romano*, II, Bari 1987, 3 ss.); V. BANDINI, *Appunti sulle corporazioni romane*, Milano, 1937; P.W. DUFF, *Personality in Roman Private Law*, Cambridge, 1938, 95 ss.; S. ACCAME, *La legislazione romana intorno ai collegi nel I sec. a.C.*, in *Bull. del Museo dell'Impero Rom.*, 13, 1942, 13 ss.; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino*, in *XVIII Settimana di St. del Centro It. di St. sull'Alto Medioevo (Artigianato e tecnica nella società dell'Alto Medioevo occidentale)*, Spoleto, 1971, 59 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, I e II, Bari, 1971; F. SALERNO, *'Collegia adversus rem publicam'?*, in *'Sodalitas'. Scritti in onore di A. Guarino*, II, Napoli, 1984, 615-631; S. RANDAZZO, *'Senatum consultum quo illicita collegia arcentur'* (D. 47,22,1,1), in *BIDR*, 94-95, 1991-1992, 49 ss.; R. MENTXAKA, *El derecho de asociación en Roma a la luz del cap. 74 de la Lex Irnitana*, in *BIDR*, 27-28, 1995-96, 199 ss.; E.S. GRUEN, *The Last Generation of Roma Republic*, Berkely-Los Angeles-London 1995, spec. sui *collegia* 228-233, 237, 318-319, 437, 445-447; W. COTTER, *The 'Collegia' and Roman Law. State Restrictions on Voluntary Associations*, in *Voluntary Associations in the Graeco-Roman World*, a cura di J.S. Kloppenborg, S.G. Wilson, London 1996, 74 ss.; L. DE LIGT, *Governmental Attitudes towards Market and*

riscontro già nelle XII Tavole<sup>4</sup>, raggiunge un frenetico intensificarsi dell'attività legislativa nel periodo tardo-repubblicano<sup>5</sup>.

---

*Collegia*, in *Mercati permanenti e mercati periodici*, a cura di E. Lo Cascio, Bari, 2000, 237 ss.; F. DIOSONO, 'Collegia'. *Le associazioni professionali nel mondo romano*, Roma, 2007; C. MINASOLA, *I 'collegia' nell'antica Roma. Sulle tracce di quella libertà associativa 'quae factionem atque coniurationem adversus rem publicam fecit'*, Collana 'Le vie del diritto', Roma, 2021; G. VALDITARA, 'Auctoritas' fra autorevolezza e autocrazia, Torino, 2021, spec. 84 ss.; S. RANDAZZO, *Diritto associativo romano*, a cura di A. Milazzo, Napoli, 2021; sul rapporto tra *collegia* e strutture costituzionali cfr. J.S. PERRY, 'Collegia' and their impact on the Constitutional Structure of the Roman State, in *Roman Law and Society (The Oxford Handbook of)*, Oxford, 2016, 137 ss.; più di recente P. GARBARINO, *I 'collegia' nella storia costituzionale romana*, in *TSDP*, 16, 2023, 1 ss.

<sup>4</sup> Sulla libertà associativa nella Roma delle origini, fondamentale la notizia contenuta nel commentario alle XII Tavole di Gaio e riportata in Gai. 4 ad I. XII Tab. D. 47.22.4: *Sodales sunt, qui eiusdem collegii sunt: quam Graeci εταυρειον vocant. His autem potestatem facit lex factionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant. Sed haec lex videtur ex lege Solonis tralata esse. Nam illuc ita est [...]*; in argomento, tra gli altri, M. HUMBERT, *La c.d. libertà associativa nell'epoca decemvirale: un'ipotesi a proposito di XII Tab. VIII.27*, in *AUPA*, 53, 2009, 27 ss.; B. ALBANESE, *Sulla norma decemvirale sulle 'sodalitates' (XII Tab. 8.27)*, in *AUPA*, 47, 2002, 88 ss., da cui si cita (ora in B. ALBANESE, *Scritti Giuridici*, IV, a cura di G. Falcone, Torino, 2006, 956 ss.); B. ALBANESE, *Ancora su XII Tab. 8.27 in tema di 'sodales'*, in *AUPA*, 48, 2003, 31 ss., da cui si cita (ora in B. ALBANESE, *Scritti Giuridici*, IV, cit., 1011 ss.); R. FIORI, 'Sodales'. 'Gefolgschaften' e diritto di associazione in Roma arcaica (VIII-V sec. a.C.), in 'Societas-ius'. *Munuscula di allievi a Feliciano Serrao*, Napoli, 1999, 101 ss.; più di recente R. FIORI, *Le forme di aggregazione sociale basate sulla 'fides': clientela e 'sodalitates'*, in 'XII Tabulae'. *Testo e commento*, II, a cura di M.F. Cursi, Napoli, 2018, 681 ss.; per una sintesi delle problematiche relative ai limiti introdotti dalla regola decemvirale alla libertà associativa cfr. C. MINASOLA, *I 'collegia'*, cit., 45 ss., ivi ulteriore bibliografia.

Segue in Gai D. 47.22.4 la citazione in greco della legge di Solone: [...] εαν δε δήμος ή φράτορες ή ιερων οργίων ή ναῦται ή σύσσιτοι ή ομόταφοι ή θιασῶται ή επι λείαν οίχόμενοι ή εις έμπορίαν, ότι αν τούτων διαθωνται προς αλληλους, κύριον είναι, εαν μη απαγόρευση δημόσια γράμματα; su di essa B. ALBANESE, *Ancora su XII Tab. 8.27*, cit., 37-38; F. SARTORI, *Il diritto di associazione nell'età soloniana ed una notizia di Gaio (D. 47.22.4)*, in *IVRA*, 9, 1958, 100 ss.; più di recente N.

Inserito, quindi, dai Compilatori nel titolo 50.16 *de verborum significatione*<sup>6</sup> del Digesto, il principio indicherebbe il numero minimo di componenti perché si possa considerare costituito un *collegium*.

Tale soluzione potrebbe probabilmente essere scaturita all'esito della riflessione giurisprudenziale sul numero minimo di componenti necessari per formare una maggioranza deliberativa<sup>7</sup>, indispensabile per fare funzionare regolarmente un *collegium*<sup>8</sup>.

A livello provinciale, però, alcune leggi, che saranno di seguito richiamate, suggeriscono un diverso 'atteggiarsi' del principio in materia penale, in relazione ad un possibile collegamento con il

---

ARNAOUTOGLU, *The Greek text of D. 47.22.4 ('Gai 4 ad legem duodecim tabularum') reconsidered*, in LR, V, 2016, 87 ss.; più in generale sul fenomeno associativo nel mondo greco, J. VÉLISSAROPOULOS KARAKOSTAS, *Les nauclères grecs: Recherches sur les institutions maritimes en Grèce et dans l'Orient hellénisé*, Genève-Paris, 1980, 91 ss.

<sup>5</sup> Per un quadro complessivo del ruolo dei *collegia* e della legislazione associativa del I sec. a.C. cfr. C. MINASOLA, 'Collegia', *legislazione associativa e lotta politica nella tarda repubblica romana*, in TSDP, 11, 2018, 1 ss., ivi ulteriore bibliografia.

<sup>6</sup> Il Titolo, com'è noto, offre testimonianza dell'attività scientifica di formulazione di definizioni da parte dei giuristi classici, specificamente per la *definitio* di *collegium* ci sembra possa valere quanto osservato da autorevole dottrina circa la possibilità che «i compilatori spesso si sono valse di definizioni nate con una ben diversa funzione», cfr. R. MARTINI, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano, 1966, 389.

<sup>7</sup> In questo senso, ci sembra in maniera condivisibile, J.P. WALTZING, voce 'Collegium', in DE, II, Roma, 1900, 340. In argomento C. CASCIONE, *Umanità, potere e Giustizia. In ricordo di Francesco Salerno*, in TSDP, 12, 2019, 1-11, spec. 4, ove si evidenzia che «benché a certe condizioni potessero esistere *collegia* unipersonali o anche perfettamente simmetrici e dunque composti da due soggetti, soprattutto nei collegi deliberativi trovava applicazione la regola *tres faciunt collegium*. Infatti, una diversa composizione numerica in quei contesti avrebbe comportato evidenti ripercussioni sulle modalità di voto».

<sup>8</sup> Cfr., in questo senso, C. FERRINI, *Manuale di Pandette*<sup>3</sup>, Milano, 1908, 102.

problema dei limiti della libertà associativa e, quindi, con il reato di *collegium illicitum*.

Appare, quindi, opportuno prima di analizzarne la sua sistemazione finale, operata dai Compilatori, esperire un'indagine che miri a individuare l'evoluzione del suddetto principio in relazione alle strutture fondamentali dei *collegia* e le possibili applicazioni in materia penale in alcune province.

## 2. Considerazioni sul rapporto tra le strutture fondamentali di funzionamento dei 'collegia' e il formarsi del principio 'tres faciunt collegium' in una prospettiva storica

La struttura organizzativa dei *collegia* si caratterizzava, sin dalle origini, per la presenza di un'assemblea deliberante, detta *populus collegii*<sup>9</sup>, spesso divisa, almeno da età repubblicana, in *decuriae*, che ne costituivano le cellule organizzative di base, a cui era preposto un *decurio*; nei collegi più numerosi i *decuriones* formano un organo amministrativo, detto *ordo decurionum*<sup>10</sup>.

La direzione del *collegium* era, però, affidata a due o più *magistri*, la cui carica aveva durata quinquennale (perciò detti anche *quinquennales*), spesso coadiuvati da scribi e da un *curator*, oltre che dall'*arcarius*, più specificatamente preposto alla gestione dell'*arca communis*<sup>11</sup>, che costituiva il patrimonio comune dei *sodales*<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Cfr. F.M. DE ROBERTIS, voce 'Collegium', in *Noviss. dig. it.*, 3, 1959, 484 ss., spec. 485.

<sup>10</sup> F. GRELLE, voce 'Decuria', in *Noviss. dig. it.*, 5, Torino, 1957, 308 ss.; nei *collegia* più numerosi l'*ordo decurionum* talvolta sostituiva l'assemblea (cfr. F.M. DE ROBERTIS, voce 'Collegium', cit., 485, e fonti ivi richiamate).

<sup>11</sup> La cassa comune da sola, tuttavia, osserva opportunamente V. BANDINI, *Appunti*, cit., 189, se attesta la continuità del rapporto tra un gruppo di persone, non autorizza senz'altro ad affermare che siamo di fronte un corpo collettivo, perché vi furono casse costituite al solo scopo di festini e cerimonie, prive, quindi, delle altre strutture fondamentali per riconoscere un *collegium*.

Per rintracciare le origini di un probabile dibattito giurisprudenziale sul principio *tres faciunt collegium*, in correlazione alle strutture fondamentali di funzionamento di un *collegium*, in astratto si può iniziare l'indagine sin dalle XII Tavole, in particolare dalla *Tab. 8.27*<sup>13</sup>, dalla quale si ricavano alcune fondamentali notizie sul funzionamento dei *collegia*, in primo luogo la presenza di una assemblea deliberante.

In particolare, per quel che ci interessa, nel suo contenuto essenziale<sup>14</sup>, la *Tab. 8.27*<sup>15</sup> permette/autorizza (*potestatem facit*) i

---

<sup>12</sup> Cfr. F.M. DE ROBERTIS, voce *'Collegium'*, cit., 485 e, *amplius*, F.M. DE ROBERTIS, *Il Fenomeno associativo nel mondo romano. Dai Collegi della Repubblica alle Corporazioni del Basso Impero*, Roma, 1981, 73-74, che evidenzia come in alcuni *collegia*, come quello dei fabbri, addetti anche contro gli incendi, le decurie fossero a sua volta raccolte in centurie, con un'organizzazione quasi militare e altissima specializzazione.

<sup>13</sup> Per un migliore inquadramento della disposizione oggetto di indagine all'interno del sistema decemvirale, dell'amplessima bibliografia sulle XII Tavole (oltre quella più sopra richiamata sulla libertà associativa), ci si limita qui a ricordare alcuni Commentari e contributi per una bibliografia essenziale: per un commento lemmatico al testo delle XII Tavole, O. DILIBERTO, *Considerazioni intorno al commento di Gaio alle XII Tavole*, in *Index*, 18, 1990, 403 ss.; per un visione d'insieme delle problematiche relative alla legislazione decemvirale, C. CASCIONE, *Il contesto storico della legislazione decemvirale*, in *'XII Tabulae'. Testo e commento*, I, a cura di M.F. Cursi, Napoli, 2018, 1 ss.; e, comunque, tutti i significativi contributi raccolti in *'XII Tabulae'. Testo e commento*, I e II, cit.; fondamentale anche M. HUMBERT, *La loi des XII Tables. Édition et commentaire. Sources et documents publiés par l'École française de Rome*, 7, Roma, 2018; sul rapporto tra XII Tavole e diritto greco, R. MARTINI, *XII Tavole e diritto greco*, in *Labeo*, 45, 1999, 20 ss.; per un quadro generale sul diritto criminale decemvirale, M. MIGLIETTA, *Le norme di diritto criminale*, in *'XII Tabulae'. Testo e commento*, II, cit., 479 ss.; sui rapporti tra XII Tavole e altre branche del sapere, G. FALCONE, *XII Tavole, 'civilis scientia' e 'philosophia' in Cic., de orat. I.193-195: un'esegesi*, in *'Carmina Iuris'. Mélanges Michel Humbert*, Paris, 2012, 275 ss.

<sup>14</sup> Di seguito parafrasando l'autorevole traduzione del testo di Gaio, riportata in Gai D. 47.22.4 offerta da B. ALBANESE, *Ancora su XII Tab. 8.27*, cit., 38, che così testualmente traduce: «la *lex* (che si tratti delle XII Tavole è certo, data la

*sodales* a stabilire per se stessi (*sibi ferre*) quella *pactio* che vogliono, purché non violino, con essa (cioè con la *lex collegii*), alcuna disposizione che derivi da una *lex publica*<sup>16</sup>.

Nella *pactio* dei *sodales*, tuttavia, ci sembra vada distinto un aspetto strettamente interno, cioè l'accordo, l'impegno reciproco dei *sodales*<sup>17</sup>, da un aspetto più ampio, avente ad oggetto sia i rapporti tra i *sodales* sia i modi e i tempi delle loro attività interna e esterna (*lex collegii*)<sup>18</sup>.

---

provenienza ed il tenore stesso del frammento) permette, autorizza, *potestatem facit* ai *sodales* di stabilire per se stessi (si usa la struttura *sibi ferre*) quella *pactio* che vogliono, purché non violino, con essa, alcuna disposizione (si usa il generico *quid*), che derivi da *ex publica lege*.

<sup>15</sup> La dottrina ha ricostruito in questi termini la XII Tab. 8.27: *His (sodalibus) potestatem facit lex (sc. XII Tab.) pactionem quam uelint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant; sed haec lex uidetur ex lege Solonis traslata esse* (cfr., per il testo, S. RICCOBONO, *FIRA*, I<sup>2</sup>, 63, ma anche M. CRAWFORD, *Roman Statutes*, II, London, 1996, 694-695).

<sup>16</sup> La *lex publica* è da intendersi, secondo Fiori, come legge votata dal popolo nei comizi (R. FIORI, 'Sodales', cit., 146); più in particolare, la suddetta dottrina (R. FIORI, *Le forme di aggregazione*, cit., 696) individua nella *lex* comiziale un momento di affermazione della politica plebea di rottura e indebolimento delle tradizionali strutture gentilizie e, quindi, della centralità della *sodalitates*, prevalentemente patrizie, a favore dell'occupazione di un maggior spazio per il *populus*, prevalentemente plebeo.

<sup>17</sup> Per questo aspetto avvicinabile al concetto di *conventio* (così C. FERRINI, *Opere*, III, a cura di Emilio Albertario, Milano, 1929, 245-246).

<sup>18</sup> Così B. ALBANESE, *Ancora su XII Tab. 8.27*, cit., 42; la dottrina, tuttavia, appare divisa sul significato da attribuire al termine *pactio*, per un panoramica dottrinale R. FIORI, *Le forme di aggregazione*, cit., 694 ss., nonché M. HUMBERT, *La loi des XII Tables*, cit., 659 ss.; un diverso e non meno importante problema riguarda poi il valore 'costitutivo' della *pactio* dei *sodales*: in linea di massima la dottrina nega valore costitutivo alla *pactio*, essendo l'esistenza dei *collegia* precedente alle XII Tab., cfr. R. FIORI, *Le forme di aggregazione*, cit., 694; B. ALBANESE, *Sulla norma decemvirale*, cit., 92 e nt. 11; F. SERRAO, *Diritto privato economia e società nella storia di Roma*, Napoli, 2006, 361; la *pactio* dei *sodales* non si riferirebbe al primo atto costitutivo ma alle deliberazioni successive del *collegium*, e sarebbe, in buona sostanza, equivalente a quello che oggi

La disposizione decemvirale lascia comunque intendere, *a contrario*, che un certo numero di *sodales* deliberano una *lex collegii*, ma non ci è dato sapere quale sia il numero minimo di *sodales* richiesti a questo scopo.

Preoccupandosi il precetto decemvirale principalmente che non si creassero delle associazioni destabilizzanti dell'ordinamento repubblicano, non ci sembra possa farsi risalire a tale precetto un dibattito giurisprudenziale sul numero minimo di *sodales* perché si potesse considerare costituito un *collegium*.

Un limite alla libertà di riunione, presupposto indispensabile di quella associativa, ci sembra però si possa già rintracciare nel SC. *de Bacchanalibus* del 186 a.C.<sup>19</sup>, in relazione ad alcuni limiti stabiliti per la partecipazione a Baccanali autorizzati.

---

chiamiamo statuto dell'associazione (così in sintesi C. MANENTI, *Contributo critico alla teoria generale dei 'pacta' secondo il diritto romano*, Siena, 1891, 75 e 71); come accordo, autoregolamentazione e in definitiva come capacità dei *sodales* di stabilire lo statuto dell'associazione lo intende anche F. SERRAO, *Diritto privato*, cit., 362.

<sup>19</sup> Per una bibliografia essenziale sul senatoconsulto *de Bacchanalibus*: T. MOMMSEN, 'De collegiis', cit., 34-35; J.P. WALTZING, *Corporations*, I, cit., 80 ss.; E. DE RUGGERO, voce 'Bacchus', in *DE*, I, Roma, 1895, 956-958, spec. *Bacchanalia*, 957-958; U. COLI, 'Collegia', cit., 112-113; G.M. MONTI, *Le corporazioni*, cit., 22; V. ARANGIO RUIZ, *Senatoconsulti*, in *SDHI*, 2, 1936, 518; V. BANDINI, *Appunti*, cit., 44 ss.; P.W. DUFF, *Personality*, cit., 105-107; ancora V. ARANGIO-RUIZ, *Senatoconsulti*, in *SDHI*, 5, 1939, 627-628; S. ACCAME, Il 'Senatus consultum de Bacchanalibus', in *RFIC*, 1938, 225 ss.; A.H. McDONALD, *Rome and the Italian Confederation (200-186 b.C.)*, in *JRS*, 34, 1944 (ristampa 1968), 11 ss., spec. sui Baccanali 26 ss.; G. TARDITI, *La Questione dei Baccanali a Roma nel 186 a.C.*, in *La parola del passato. Rivista di studi classici*, 1954, 265 ss.; E. VOLTERRA, voce 'Senatus Consulta', in *Noviss. dig. it.*, 16, Torino, 1959, 1046 ss., spec. 1056-1058; F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, II, Napoli, 1973, 191-192 e 203-205; F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, cit., I, 56 ss.; F. DE MARINI AVONZO, *Il senato romano nella repressione penale*, Torino, 1977, 47 ss.; P.V. COVA, *Livio e la repressione dei Baccanali*, in *Athenaeum*, 52, 1974, 82 ss.; J.-M. PAILLER, 'Bacchanalia'. *La répression de 186 av. J.C. à Rome et en Italie: vestiges, images, tradition*, Roma, 1988; F. SINI, *Dai 'peregrina sacra' alle 'pravae et*

Come si ricava, infatti, dalla nota epigrafe di Tiriolo, che ne costituisce la fonte epigrafica principale<sup>20</sup>, specificamente dalle linee 19-22<sup>21</sup>, qualora autorizzati, potevano partecipare ai Baccanali non più di cinque persone, maschi o femmine, ma con il limite massimo di tre donne e due uomini.

Nella nota vicenda dei Baccanali, tale regola ha: in via principale, uno scopo di ordine pubblico ma, più in generale, di «politica dei costumi»<sup>22</sup>, a tal fine stabilendo il limite massimo dei partecipanti a un rito bacchale (strettamente legato a *collegia* clandestini); indirettamente, tuttavia, ci dà un indizio che la libertà di riunione a fini religiosi, oltre i cinque componenti come sopra descritti, già generava nel legislatore delle preoccupazioni repressive.

A maggior ragione si può pensare che ciò avvenisse per la libertà associativa, che ha il suo presupposto indispensabile in

---

*externae religiones? dei Baccanali: alcune riflessioni su alieni e sistema giuridico-religioso romano*, in *SDHI*, 60, 1994, 49 ss., spec. 69-73; G. FRANCIOSI, *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*, Napoli, 1995, 17 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo nell'antica Roma*, Milano, 1998, 99-100; B. ALBANESE, *Per l'interpretazione dell'iscrizione con norme del Sc 'de Bacchanalibus' (186 a.C.)*, in *Studi in onore di M. Talamanca*, I, 2001, 1 ss. (ora in B. ALBANESE, *Scritti Giuridici*, IV, cit., pp. 843 ss.); O. LICANDRO, *Il «diritto inciso». Lineamenti di epigrafia giuridica*, con saggi di Felice Costabile e Gianfranco Purpura, Catania, 2002, 148 ss.; M. RAVIZZA, *Il 'senatusconsultum ultimum': un provvedimento senatorio tra opportunità politica e legittimità costituzionale*, in *AUPA*, 61, 2018, 259 ss., spec. sui Baccanali 280-283; C. MINASOLA, *La repressione dei 'collegia Bacchanalia' tra fonti epigrafiche e racconto liviano*, in *SDHI*, 2020, 169 ss.; più di recente L. FRANCHINI, *Giustizia penale e politica: il caso antico dei Baccanali*, in *Penale. Diritto e Procedura penale*, in [www.penalepd.it](http://www.penalepd.it), 2023, 1 ss., ivi ulteriore bibliografia.

<sup>20</sup> Per il testo cfr. *CIL* I.196, 43 ss.; *CIL* I.2<sup>2</sup>.581, 437 ss.; *ILS* I.18; *FIRA* I<sup>2</sup>.30.240 ss.

<sup>21</sup> *LL.* 19-22, *FIRA* I<sup>2</sup>.241: *Homines plous V oinuoarsei uirei atque mulieres sacra ne quisquam/ fecise uelet, neue inter ibei uirei plous duobus, mulieribus plous tribus/ arfuisse uelent, nisei de pr(aitoris) urbani senatuosque sententiad, utei suprad/ scriptum est.*

<sup>22</sup> Così P. GARBARINO, *I 'collegia'*, cit., 4; sulla natura 'politica' della *quaestio de Bacchanalibus*, amplius L. FRANCHINI, *Giustizia penale*, cit., 1 ss.

quella di riunione, e ciò probabilmente anche al di fuori dei *collegia Bacchanalia* che, com'è noto, con il suddetto SC. furono sciolti o, comunque, venne impedito il funzionamento delle loro strutture fondamentali interne<sup>23</sup>.

Là dove i *collegia*, poi, come nel periodo tardo-repubblicano, rimasero fortemente coinvolti nella lotta politica<sup>24</sup>, lo scopo principale del legislatore fu allora di tentare di scioglierli o di controllarli (soprattutto quelli di nuova creazione), secondo i vari criteri della legislazione tardo-repubblicana e poi di Augusto<sup>25</sup>,

---

<sup>23</sup> Secondo F.M. DE ROBERTIS, *Storia*, cit., I, 58 e ivi nt. 7, dal passo di Liv. 39.14.8: *ne quis Bacchis initiatus esse, coisse aut convenisse sacrorum causa velit* [...], che vieta agli adepti di Bacco il fondamentale diritto associativo di *coire aut convenire sacrorum causa*, si ricaverebbe l'effettivo scioglimento delle associazioni di Bacco, tuttavia il riferimento a un esplicito provvedimento di scioglimento non ci sembra si rinvenga nell'epigrafe di Tiriolo ma solo divieti relativi al funzionamento delle strutture essenziali dei *collegia* (divieto di avere *pecunia communis*, di avere un *magister* che amministrasse il patrimonio comune, cfr. linee 10-12, *FIRA* I<sup>2</sup>.241) e ciò probabilmente perché il legislatore non concepisce ancora i *collegia Bacchanalia* come corpi autonomi rispetto ai singoli adepti.

<sup>24</sup> Per un quadro complessivo sul rapporto tra legislazione associativa del I sec. a.C. e lotta politica tra *populares* e *optimates* nel periodo tardo repubblicano cfr. C. MINASOLA, *'Collegia'*, cit., 1 ss.; *adde* al «coinvolgimento dei *collegia* nel confronto tra ottimati e democratici» ed evidenzia, altresì, il ruolo fondante dell'*auctoritas Caesaris* nella legislazione associativa di Cesare e, poi, di Augusto, più di recente, G. VALDITARA, *'Auctoritas'*, cit., 84 ss.

<sup>25</sup> Ci si limita qui ad elencare i principali provvedimenti normativi della legislazione tardo repubblicana, fondamentalmente ancorati ai valori politico-costituzionali delle forze politiche (*populares* o *optimates*) di volta in volta dominanti: il SC *de collegiis adversus rem publicam* del 64 a.C.; la *lex Clodia de collegiis restituendis* del 58 a.C.; il SC *de sodalitatibus et decuriis* del 56 a.C.; la *lex Licinia de sodaliciis* del 55 a.C.; la *lex Iulia de collegiis* di controversa attribuzione a Cesare o ad Augusto (a cui una parte della dottrina attribuisce una autonoma *lex Iulia de collegiis*), rimandando per le problematiche connesse alla letteratura essenziale sulla materia associativa indicata nelle note iniziali del testo e limitandosi qui ad osservare che, mentre i SSCC sono essenzialmente espressione del potere degli *optimates*, le *leges* sono riconducibili ai *populares* ma, a nostro modesto

che tuttavia non si preoccupava certo di considerare, a questo fine, quale fosse il numero minimo di componenti perché potesse considerarsi costituito un *collegium illicitum*.

Altra ci sembra fosse la preoccupazione del legislatore tardo-repubblicano in materia associativa: nella legislazione tardo-repubblicana come in quella augustea sorge, infatti, soprattutto la necessità di stabilire quali *collegia* salvare dai provvedimenti repressivi perché rispondenti all'*utilitas publica*<sup>26</sup>, pur nel cangiante contenuto che tale locuzione assumeva nei vari provvedimenti legislativi, in relazione alle forze politiche di volta in volta dominanti.

Ci sembra, perciò, che da tale necessità, per la crescente importanza dei *collegia* nella vita economica e sociale, si possa essere generato un primo dibattito giurisprudenziale per individuare un numero minimo di componenti per cui si potesse valutare (preliminarmente) se fosse costituito un *collegium* e, quindi, procedere all'ulteriore giudizio sulla sua *utilitas publica*, che, a tenore delle disposizioni di Augusto, ci sembra possa considerarsi presupposta in quelli definiti nella sua legislazione *antiqua e legitima*<sup>27</sup>.

---

parere, sono anche espressione del crescente potere triumvirale del cd. I Triumvirato tra Cesare, Pompeo e Crasso.

<sup>26</sup> Sull'*utilitas publica* il fondamentale contributo di G. LONGO, «*Utilitas Publica*», in *Labeo*, 18, 1972, 7 ss.; la suddetta dottrina ricorda e aderisce all'altrettanto significativo contributo di P. CERAMI, *Strutture costituzionali romane e irrutuale assunzione di pubblici uffici*, in *AUPA*, 31, 1969, 107 ss., nel quale si evidenzia come l'*utilitas communis* attua la *reductio ad unitatem* delle azioni-poteri e delle relative forze sociali, ed è quando tale coesione delle forze sociali si spezza che si apre la crisi della Repubblica; in argomento, più di recente, R. SCEVOLA, «*Utilitas Publica*», II. *Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Padova, 2012.

<sup>27</sup> Ci si riferisce alla notizia ricavabile da due passi di Svetonio: Suet. *Iul.* 42.3: [...] *cuncta collegia praeter antiquitus constituta distraxit. Poenas facinorum auxit; et cum locupletes eo facilius scelere se obligarent, quod integris patrimoniis exulabant, parricidas, ut Cicero scribit, bonis omnibus, reliquos dimidia parte multavit*, Suet. *Aug.* 32.1: *Pleraque pessimi exempli in perniciem publicam aut ex consuetudine licentiaque bellorum civilium*

L'inciso *et hoc magis sequendum est*, contenuto in D. 50.16.85, nulla ci dice su quale possa essere stato il contenuto di questo dibattito ma, argomentando dalla ricordata disposizione del SC. *de Bacchanalibus*, ci sembra probabile che la disputa potesse oscillare tra considerare costituito un *collegium* con tre o con cinque *sodales*, poiché anche in quest'ultimo caso si sarebbe potuta formare correttamente una maggioranza (e quindi considerare costituito un *collegium*, perfettamente funzionante), considerando integrato nella sua piena e funzionale esistenza un *collegium* con la partecipazione di tre persone.

### 3. Il principio 'tres faciunt collegium' in relazione ad alcune leggi provinciali

Lo spunto per una 'separata' riflessione sul principio *tres faciunt collegium* nelle province nasce, invece, dalla collocazione, *prima facie* curiosa, che Otto Lenel fa nella sua *Palingenesia iuris civilis* del richiamato frammento di Marcello, riportato in D. 50.16.85: il frammento viene, infatti, dall'autorevole studioso collocato nel commento al Tit. I *ad legem municipalem* dell'Editto perpetuo.

---

*duraverant aut per pacem etiam exstiterant. Nam [...] et plurimae factiones titulo collegi novi ad nullius non facinoris societatem coibant. Igitur grassaturas dispositis per opportuna loca stationibus inbibuit, ergastula recognovit, collegia praeter antiqua et legitima dissolvit.*

Il De Robertis, comparando i due passi, osserva che Svetonio, nel passo *Divus Augustus* 32.1, parla di *collegia legitima*, tali cioè in base ad una precedente *lex Iulia de collegiis* di Cesare e *antiqua (constituta)*, con riferimento a quelli che Cesare lasciò sussistere (cfr. F.M. DE ROBERTIS, *Contributi*, cit., 48; adde S. RANDAZZO, 'Senatus consultum', cit., 50 nt. 9 e 59 ss.). Sebbene a tale osservazione ci sembra si possa aggiungere che Cesare potrebbe avere aggiunto alla valutazione sulla *utilitas publica* dei *collegia* da salvare anche quella, più o meno favorevole, sul coinvolgimento dei *collegia* nella lotta politica e sul loro potenziale pericolo, in futuro, per il consolidamento del suo potere dittatoriale.

La genesi della regola *tres faciunt collegium*, secondo la ricostruzione del Lenel<sup>28</sup>, sarebbe, dunque, da porsi in collegamento con la *lex municipalis*.

Sulla base di tale ricostruzione del Lenel, per primo il Coli (poi anche altra dottrina<sup>29</sup>) ha ipotizzato che il principio *tres faciunt collegium*, nel suo momento genetico, andrebbe ricollegato alla specifica competenza di alcuni magistrati locali (*duumviri*)<sup>30</sup> a conoscere del *crimen* di collegio illecito (in analogia alla competenza del *Prefectus Urbi*, per i collegi illeciti a Roma)<sup>31</sup>, e, pertanto, il passo di Marcello afferirebbe alla materia penale, esigendo «da riunione di tre persone non come essenza per qualunque collegio, ma come estremo per la imputazione del *crimen illiciti collegii*»<sup>32</sup>.

La suddetta tesi del Coli mira, pertanto, a collegare la genesi del principio *tres faciunt collegium* non alla materia civile ma a quella penale e, allo stato, a nostro modesto parere, non è stata

---

<sup>28</sup> O. LENEL, *'Palingenesia iuris civilis'*, I, Leipzig 1889, c. 590 (framm. 6).

<sup>29</sup> U. COLI, *'Collegia'*, cit., 118 e nt. 45; cfr., in argomento, anche R. MENTXAKA, *El derecho de asociación*, cit., 206.

<sup>30</sup> L'attinenza alla competenza della magistratura locale potrebbe forse anche ricavarsi dagli altri cinque frammenti, relativi in gran parte a questioni processuali, posti dal Lenel prima del sesto frammento, del passo attribuito a Nerazio, cfr., sempre, O. LENEL, *'Palingenesia'*, I, cit., cc. 589-590 (framm. 1-5).

<sup>31</sup> Cfr. U. COLI, *'Collegia'*, cit., 118 nt. 45;

<sup>32</sup> Così U. COLI, *'Collegia'*, cit., 118, all'uopo rilevando l'analogia con il *crimen vi bonorum raptorum*, contemplato da D. 47.8.2.14, anche se commesso dalla *familia* (*Haec actio etiam familiae nomine competit*) e che richiedeva, per essere integrato da parte della *familia*, la compartecipazione necessaria di almeno tre persone, argomento ex Ulp. 56 ad ed. D. 50.16.40.3: *Unicus servus familiae appellatione non continetur: ne duo quidem familiam faciunt* (cfr., ancora, U. COLI, *'Collegia'*, cit., 118-119 e Ivi nt. 46); adde V. BANDINI, *Appunti*, cit., 189, che ritiene D. 50.16.85 «una prescrizione di diritto penale» e che «si esigeva la riunione di almeno tre persone per il *crimen* di *illiciti collegii*, come si richiedevano tre persone per formare la *familia* agli effetti del *crimen bonorum raptorum*».

sufficientemente valorizzata soprattutto in relazione alle esigenze repressive del fenomeno associativo in alcune province romane.

La fattispecie del *crimen* di collegio illecito è, infatti, contemplata da alcune leggi provinciali, in particolare dal cap. CVI della *lex Coloniae Genetivae Ursonensis*<sup>33</sup>, che così recita:

Cap. CVI, *lex Gen. Urs.* *Quicumque c(olonus) c(oloniae) G(enetivae) erit, quae iussu C. Caesaris dict(atoris) ded(ucta) est, ne que<m> in ea col(onia) coetum conventum coniu[r]ationem...*<sup>34</sup>.

Risalta come il capitolo proibisca *coetus* e *conventus* ma, anche, la *coniu[r]ationem...*, termine che, a nostro modesto parere, richiama la *coniuratio* repressa dal SC. *de Bacchanalibus* del 186 a.C.<sup>35</sup> e che qui, ci sembra, possa fare riferimento ad associazioni destabilizzanti dell'ordinamento locale.

Il *crimen* di collegio illecito è, altresì, riscontrabile nella più tarda *lex Irnitana*, databile intorno al 91 d.C., probabilmente dovuta a Domiziano, precisamente nel cap. 74, che così recita:

*R(ubrica). De coetu sodalicio collegio. Ne quis in e[o] municipio coetum facito, neve sodalici[um] conlegiumve eius rei causa(m) habeto, neve habeatur coniurato neve facito quo quid earum rerum fiat. Qui adversus ea fecerit, municip[ibus] municipi Flavi Irnitani (sestertium) X (milia) d(are) d(amas) esto, eiusque pecuniae deque ea pecunia municipi eius municipi qui volet, [c]uique per ha<n>c lege<m> licebit, actio petitio persecutio esto.*

---

<sup>33</sup> La legge è di data incerta, comunque, tra il 47 e il 44 a.C., forse fatta approvare, nel 44 a.C., su proposta di Marco Antonio.

<sup>34</sup> Tav. d, Col. I, per il testo Á. D'ORS, *Epigrafía jurídica de la España romana*, Madrid, 1953, 238-239; cfr. anche M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, I, London, 1996, 410, *CIL* I<sup>2</sup>.594 e *FIRA* I.21.

<sup>35</sup> Cfr., sul punto, Á. D'ORS, *Epigrafía jurídica*, cit., 208.

Secondo autorevole dottrina tale capitolo dello statuto municipale Flavio Irnitano<sup>36</sup> proibisce totalmente *coetus*, *sodalicia* e *collegia*<sup>37</sup>; inoltre, secondo la condivisibile opinione di altra dottrina<sup>38</sup> che si è occupata dell'argomento, mentre nelle province, tanto imperiali che senatorie, il controllo sulle associazioni era esercitato dai governatori provinciali, nelle province, dotate di uno statuto municipale, il controllo sui *collegia* era effettuato da magistrati municipali, indipendentemente dal fatto che il municipio fosse ubicato nelle province senatoriali, imperiali o nella penisola italiana.

In particolare la suddetta dottrina perviene a tale conclusione attraverso l'analisi del richiamato cap. 74 della c.d. *lex Irnitana*, individuando la competenza a conoscere del reato di collegio illecito nei *duumviri*, al vertice politico-amministrativo dell'organizzazione municipale<sup>39</sup>.

---

<sup>36</sup> Si tratta dell'unico capitolo pervenutoci con una disciplina completa del fenomeno associativo (cfr., sul punto e per un ampio commento delle problematiche connesse al capitolo 74 della *lex Irnitana*, J. LIU, *Local Governments and 'Collegia': A New Appraisal of the Evidence*, in *A Tall Order. Writing the Social History of the Ancient World. Essays in honor of William V. Harris*, a cura di J.-J. Aubert e Z. Várhelyi, München-Leipzig, 2005, 285 ss., spec. 287; fondamentale sulla *lex Irnitana* anche il contributo di F. LAMBERTI, *'Tabulae Irnitanae'. Municipalità e 'Ius Romanorum'*, Napoli, 1993).

<sup>37</sup> Cfr., in questo senso, Á. D'ORS, *De nuevo sobre la ley municipal*, in *SDHI*, 50, 1984, 179 ss., spec. 182; adde H. GALSTERER, *Municipium Flavianum Irnitanum. A Latin Town in Spain*, in *JRS*, 78, 1988, 78 ss.; spec. 85; secondo l'autorevole opinione dottrinale di F. LAMBERTI, *'Tabulae Irnitanae'*, cit., 337 nt. 120, la *lex Irnitana* vieterebbe principalmente i *coetus*, quali riunioni illegali, mentre *sodalicia* e *collegia* li vieterebbe solo in quanto diretti a costituire riunioni illegali (adde J. LIU, *Local Governments*, cit., 292). Appare, comunque, difficile concepire il funzionamento di *collegia* e *sodalicia* in mancanza del favore legislativo per le riunioni, che costituiscono un momento essenziale della vita associativa (cfr. H. GALSTERER, *'Municipium Flavianum Irnitanum'*, cit., 85 nt. 34).

<sup>38</sup> Cfr. R. MENTXAKA, *El derecho de asociación*, cit., 206 ss.

<sup>39</sup> Cfr. R. MENTXAKA, *El derecho de asociación*, cit., 218.

La presenza di tali fattispecie associative illecite nelle suddette leggi municipali, se poste in collegamento con il principio *tres faciunt collegium* (collocato dal Lenel nel commento al Tit. I *ad legem municipalem* dell'Editto), confermerebbe così la tesi del Coli circa la necessità della partecipazione di almeno tre persone perché risulti integrata la fattispecie di *collegium illicitum*.

Il principio *tres faciunt collegium*, pertanto, almeno nelle realtà provinciali, sarebbe servito per individuare fattispecie associative illecite e rileverebbe, non tanto per individuare (sul piano privatistico) la volontà di tre soggetti di formare un *collegium* (funzione individuata a seguito del dibattito giurisprudenziale), quanto per individuare (legislativamente) gli elementi strutturali utili per contestare il *crimen* di collegio illecito almeno a tre *sodales*<sup>40</sup>.

Probabilmente, tuttavia, il requisito della partecipazione di almeno tre persone, perché risulti integrata una fattispecie associativa illecita, era però (eccezionalmente) già presupposto, come requisito necessario per i *collegia illicita* elettorali, dalla *lex Licinia de sodaliciis* del 55 a.C.<sup>41</sup>, anche al di fuori delle suddette realtà provinciali.

---

<sup>40</sup> Cfr., sul punto, G.F. FALCHI, *Diritto penale romano*, Padova, 1932, 242; cfr., anche, F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, cit., II, 272 nt. 38.

<sup>41</sup> Su di essa: T. MOMMSEN, 'De collegiis', cit., 42 ss.; C. VENTURINI, *L'orazione 'pro Cn. Plancio' e la 'lex Licinia de sodaliciis'*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, 5, Milano, 1984, 787 ss. da cui si cita (ora in C. VENTURINI, in *Scritti di diritto penale romano*, I, a cura di F. Procchi e C. Terreni, Padova, 2015, 391 ss.); P. GRIMAL, *La 'lex Licinia de sodaliciis'*, in *Rome la littérature et l'histoire*, I, Roma, 1986, 37 ss.; L. HERNÁNDEZ-TEJERO, *Notas sobre la 'lex Licinia de sodaliciis'*, in *Sem. Compl.*, 2007-2008, 279 ss.; L. FASCIONE, *L'ambitus' e la 'pro Plancio'*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, a cura di B. Santalucia, Pavia, 2009, 357 ss.; A. MILAZZO, *La fattispecie materiale della 'lex Licinia de sodaliciis' e le origini del reato associativo*, in *SDHI*, 79, 2013, 481 ss.; C. MINASOLA, *La 'lex Licinia de sodaliciis' e i 'collegia illicita' elettorali alla luce di una rilettura della 'pro Plancio' di Cicerone*, in *LAH*, 8, 2016, 157 ss. (*amplius* C. MINASOLA, *I 'collegia'*, cit. 139 ss.).

Come è stato opportunamente posto in evidenza dalla dottrina, infatti, la fattispecie associativa della *lex Licinia de sodaliciis*<sup>42</sup> presuppone, oltre alla *coitio* dei due candidati per collegare reciprocamente le loro candidature a danno dei concorrenti, anche la compartecipazione all'accordo illecito dei candidati di almeno un capo manipolo (*divisor*) o di un *tribulis*<sup>43</sup>, come tramiti necessari perché i candidati si possano avvalere della forza collettiva del sodalizio illecito elettorale. Alla realizzazione del *crimen sodalitorium* dovevano dunque partecipare necessariamente tre soggetti, i due candidati e almeno un *divisor* o un *tribulis*, per cui tale *crimen* ci sembra vada più precisamente denominato *crimen tribuvarium sodalitorium* (argomento *ex* Cic. *pro Plancio* 19.47: *Itaque haesitantem te in hoc sodalitorium tribuvario crimine ad communem ambitus causam contulisti [...]*)<sup>44</sup>.

<sup>42</sup> Come si ricostruisce principalmente da Cic. *pro Plancio* 15.36; 15.37; 16.39; 18.45; 19.47; 20.49; Cic. *ad Att.* 4.15.9; Cic. *ad fam.* 8.2.1; *Schol. Bob.*, Hildebrandt, p. 125 = Stagl., p. 152, oltre che, sebbene non pacificamente in dottrina, da D. 4.7.12, su cui specificatamente F.M. DE ROBERTIS, in *Situazioni condominiali e disponibilità dell'intero: il richiamo della «lex Licinia» in D.4.7.12*, in *Studi in onore di G. Grosso*, 5, Torino, 1972, 115 ss.; 120 ss; M. VOIGT, *Römische Rechtsgeschichte*, I, Leipzig, 1892, 806 nt. 5; P. KRETSCHMAR, *Zur 'alienatio iudicii mutandi causa facta'*, *ZSS*, 40, 1919, 161 ss.; S. ACCAME, *La legislazione*, cit., 37.

<sup>43</sup> Cfr. L. FASCIONE, *L'ambitus*, cit., 374.

<sup>44</sup> La pertinenza della fattispecie associativa, introdotta dalla *lex Licinia* alle *sodalitates* elettorali, che appoggiano i candidati (cfr., *amplius*, C. MINASOLA, *La 'lex Licinia de sodaliciis'*, cit., 165 ss.) è affermata nelle fonti dallo stesso Cicerone, così Cic. *pro Plancio* 15.36: *Sed aliquando veniamus ad causam. In qua tu nomine legis Liciniae, quae est de sodaliciis, omnis ambitus leges complexus es; neque enim quicumquam aliud in hac lege nisi editicios iudices es secutus. Quod genus iudicum si est aequum ulla in re nisi in hac tribuaria, non intellego quam ob rem senatus hoc uno in genere tribus edi voluerit ab accusatore neque eandem edizione transtulerit in ceteras causas, de ipso denique ambitu reiectionem fieri voluerit iudicum alternorum, cumque nullum genus acerbatis praetermitteret, hoc tamen unum praetereundum putarit.*

Dallo stesso passo – *Quod genus iudicum si est aequum ulla in re nisi in hac tribuaria [...]* – si ricava il coinvolgimento (processuale) delle tribù, che tuttavia è indice di un 'sottostante coinvolgimento' nella fattispecie associativa di un qualche

Secondo quanto sin qui esposto la collocazione del Lenel del frammento di Marcello nel commento *ad legem municipalem* sarebbe, comunque, coerente con le leggi provinciali sin qui richiamate e, più in generale, con l'indirizzo imperiale restrittivo verso il fenomeno associativo nelle province<sup>45</sup>.

Tale indirizzo restrittivo si sarebbe, pertanto, così consolidato nella *lex municipalis*, così come codificata nell'Editto perpetuo (E.I. *ad legem municipalem*, secondo la stessa ricostruzione del Lenel)<sup>46</sup>, prevedendo l'immediata integrazione di un *collegium illicitum* se *tres faciunt collegium* senza la relativa autorizzazione imperiale, con un riscontro eccezionale, anche al di fuori delle leggi provinciali, nella

---

membro 'qualificato' delle tribù (*tribulis* o *divisor*), specificamente legato alle tribù corrotte. Spiega, infatti, Cicerone che il legislatore ha chiamato a decidere dell'innocenza o della colpevolezza dell'accusato individui appartenenti alle tribù stesse che erano state oggetto della corruzione elettorale organizzata, perché essi, meglio di ogni altro, potevano essere (potenzialmente) informati sui fatti: in questo modo questi giudici erano, al contempo, giudici e testimoni dei fatti (cfr. Cic. *pro Plancio* 16.37: [...] *eosdem fore testis et indices*); cfr., sul punto, L. FASCIONE, *L'ambitus*, cit., 377; C. VENTURINI, *L'orazione 'pro Cn. Plancio'*; cit., 798-799. Da quanto sopra esposto e dal ricordato passo di Cicerone (Cic. *pro Plancio* 19.47) appare pertanto opportuno denominare il *crimen* introdotto dalla *lex Licinia de sodaliciis* più specificamente quale *crimen tribuarium sodalitorium*.

<sup>45</sup> Cfr., in questo senso, ci sembra, anche W. COTTER, *The 'Collegia'*, cit., 75 ss. e, soprattutto, 78 ss. (specificamente dedicato alle «restrictions on *collegia* during the principate»); così anche R. MENTXAKA, *El derecho de asociación*, cit., 204, che ritiene espressione di tale indirizzo restrittivo della politica imperiale la *lex Imitana* (91 d.C.), in gran parte modellata sulla *lex Iulia de collegiis* (cfr. R. MENTXAKA, *El derecho de asociación*, cit., 218); si confronti anche S. RANDAZZO, *'Senatus consultum'*, cit., 49; *contra* I.N. ARNAOUTOGLU, *Roman Law and 'Collegia' in 'Asia Minor'*, in *RIDA*, 49, 2002, 27 ss.; spec. 27 ss., che, da una rinnovata indagine sulle epigrafi relative ai *collegia*, ritiene che, specie in Asia minore e salvi isolati casi di repressione, non può essere accolta l'idea di un generale indirizzo restrittivo imperiale nei confronti del fenomeno associativo, specie nelle provincie orientali.

<sup>46</sup> O. LENEL, *'Palíngenesia'*, I, cit., c. 589.

suddetta *lex Licinia de sodaliciis*, relativamente ai *collegia illicita* elettorali.<sup>47</sup>

4. Per un confronto tra il principio 'tres faciunt collegium' e D. 50.16.40.3 ('tres faciunt familiam'?)

Appare a questo punto necessario, per una maggiore comprensione del principio *tres faciunt collegium*, indagare se esso possa trovare riscontro in soluzioni giurisprudenziali elaborate anche in altre branche dell'esperienza giuridica romana.

All'uopo ci sembra opportuno un confronto tra D. 50.16.85 e D. 50.16.40.3, da cui si ricava il numero minimo di soggetti necessari per integrare la *familia*, un confronto che ad oggi, ci sembra solo accennato in dottrina<sup>48</sup>; di seguito il passo:

Ulp. 56 *ad ed.* D. 50.16.40.3: *Unicus servus familiae appellatione non continetur: ne duo quidem familiam faciunt.*

Dal suddetto frammento ulpiano di commento all'Editto perpetuo si ricava come per l'integrarsi della *familia*<sup>49</sup> si richieda la compartecipazione di almeno tre persone, dal che si potrebbe

---

<sup>47</sup> Rimane, quindi, aperta così la possibilità che, al di fuori delle province, venissero tollerati *collegia* di fatto, senza autorizzazione imperiale (o in attesa di essa), in quanto privi, per i loro scopi (per es. di mutua assistenza), di potenzialità eversive rispetto all'ordinamento imperiale, potenzialità che sembrano, invece, presumersi, da parte del legislatore, rispetto a *collegia* che si formassero nelle province senza la relativa autorizzazione imperiale.

<sup>48</sup> Sul punto, come si è sopra accennato, ci sembra solo U. COLI, 'Collegia', cit., 118-119 e nt. 46; cfr., però, anche V. BANDINI, *Appunti*, cit., 189.

<sup>49</sup> Sulla nozione di *familia* come «complesso di schiavi appartenenti ad un unico proprietario (individuale o collettivo)» ma poi esteso a indicare l'intera «comunità dei lavoratori (schiavi propri, schiavi altrui liberi *bona fide servientes* e liberi che come tali prestavano il loro lavoro) di un'impresa», cfr. F. SERRAO, *Appunti sulle 'actiones familiae nomine'*, in *Scritti in onore di E. Fasçalari*, I, Milano 1993, 173 ss., spec. 173 ss.

indurre una ricorrenza metodologica dei giuristi romani ad incardinare sul *tres* la soluzione del problema del momento costitutivo di un'entità collettiva.

L'insufficienza dell'*unicus servus*, infatti, e anche di due (*ne duo*) ad integrare il concetto di *familia* (cioè la necessità di almeno tre servi) ci sembra corrobori la tesi, già opportunamente sostenuta in dottrina<sup>50</sup>, circa la necessità della commissione della condotta delittuosa da parte della *familia* e non come una «mera eventualità prevista alternativamente al caso di commissione del delitto da parte del *dominus*, o di un solo servo»<sup>51</sup>.

Una più approfondita analisi delle fonti indurrebbe, tuttavia, a limitare tale conclusione solo alle clausole *si familia furtum fecisse dicitur, de turba* (D. 47.8.4.3) e *de incendio*<sup>52</sup> (D. 47.9.1 pr.: [...] *Item in servum et in familiam iudicium dabo*)<sup>53</sup>, con esclusione del riferimento all'interdetto *de vi cottidiana* (D. 43.16.1.17) e all'editto *de publicanis* (D. 39.4.3,2-3), ove il termine *familia* sembrerebbe poter comprendere anche il caso in cui ad agire sia stato un solo servo<sup>54</sup>.

---

<sup>50</sup> M. BALZARINI, «*Cic. pro Tullio*» e l'editto di Lucullo, in *Studi in onore di G. Grosso*, I, Torino 1968, 329 ss.; L. SOLIDORO, *La «familia» nell'editto di Lucullo*, in *Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche*, 92, 1981, 7 ss., da cui si cita (ora in L. SOLIDORO, *Problemi di Storia sociale nell'elaborazione giuridica romana*, Napoli, 1994, 53 ss.).

<sup>51</sup> Così M. BALZARINI, «*Cic. pro Tullio*», cit., 333; adde L. SOLIDORO, *La «familia»*, cit., 9.

<sup>52</sup> Entrambi le clausole, peraltro, collocate dal Lenel, nel titolo XXXIV della sua ricostruzione dell'Editto perpetuo, *de turba* § 188 e *de incendio* § 189 (cfr. O. LENEL, *Das 'Edictum Perpetuum'*, Leipzig 1927, 395 ss.).

<sup>53</sup> Ulp. 56 *ad ed.* D. 47.9.1 pr.: *Praetor ait: "In eum, qui ex incendio ruina naufragio rate nave expugnata quid rapuisse recepisse dolo malo damnive quid in his rebus dedisse dicitur: in quadruplum in anno, quo primum de ea re experiundi potestas fuerit, post annum in simplum iudicium dabo. Item in servum et in familiam iudicium dabo"*.

<sup>54</sup> Cfr., sul punto, M. BALZARINI, *Ricerche in tema di danno violento e rapina nel diritto romano*, Padova 1969, 366-367 ss., ivi fonti.

In particolare per la *turba* è interessante notare come sia rimasta traccia nel Digesto (D. 47.8.4.3) di un dibattito giurisprudenziale (riferito ancora da Ulp. 56 *ad ed.*), volto a stabilire se già tre soggetti o quattro integrassero la condotta di *turba* (*Turbam autem ex quo numero admittimus? [...] Quid ergo, si tres aut quattuor? Turba utique non erit*), prevalendo poi l'opinione che solo una pluralità più copiosa di persone (dieci o quindici) integrassero la *turba* (*enimvero si plures fuerunt, decem aut quindecim homines, turba dicitur*); ciò sulla scia dell'opinione di Labeone che definisce la *turba* come *turbam multitudinis hominum esse*, anche al fine di distinguerla dalla rissa (*rixam etiam duorum*),<sup>55</sup> il che ha fatto opportunamente osservare in dottrina che (solo) «approssimativamente» può dirsi fissato il numero minimo di persone per ravvisarsi la *turba*<sup>56</sup>.

Tornando all'esegesi di D. 50.16.40.3 appare ancora necessario, per una sua migliore comprensione, un confronto con quanto disposto in Ulp. 56 *ad ed.* D. 47.8.2.14<sup>57</sup>, di seguito il passo:

Ulp. 56 *ad ed.* D. 47.8.2.14: *Haec actio etiam familiae nomine competit, non imposita necessitate ostendendi, qui sunt ex familia homines qui rapuerunt vel etiam damnum dederunt. Familiae autem appellatio servos continet, hoc est eos, qui in ministerio sunt, etiamsi liberi esse proponantur vel alieni bona fide nobis servientes.*

---

<sup>55</sup> Ulp. 56 *ad ed.* D. 47.8.4.3: *Turbam autem ex quo numero admittimus? Si duo rixam commiserint, utique non accipiemus in turba id factum, quia duo turba non proprie dicuntur: enimvero si plures fuerunt, decem aut quindecim homines, turba dicitur. Quid ergo, si tres aut quattuor? Turba utique non erit. Et rectissime Labeo inter turbam et rixam multum interesse ait: namque turbam multitudinis hominum esse turbationem et coetum, rixam etiam duorum.*

<sup>56</sup> Cfr., sul punto, U. COLI, 'Collegia', cit., 119

<sup>57</sup> Sulla opportunità di tale confronto, cfr. M. BALZARINI, *Ricerche*, cit., 364 ss.

Sul piano probatorio dell'illecito, infatti, si ricaverebbe da Ulp. D. 47.8.2.14, che la responsabilità del *dominus* consegue «indipendentemente dall'accertamento dell'identità della persona o delle persone che lo avessero materialmente compiuto»<sup>58</sup>, richiedendosi soltanto «che questi soggetti facciano parte della *familia*»<sup>59</sup>.

Ciò, ci sembra, anche in considerazione del carattere 'collettivo' della responsabilità collegata alla condotta delittuosa della *familia* (intesa come entità collettiva, composta di almeno tre servi), che non consentirebbe, secondo il giudizio di Ulpiano, che l'attore possa agire in nome dei singoli schiavi contro il loro padrone, perché è sufficiente che il padrone offra il quadruplo (*intra annum*) una sola volta<sup>60</sup>.

Ciò per alleggerire la responsabilità del *dominus*, perché non «sia costretto a pagare tante volte quanti sono gli schiavi autori del fatto o consegnarli a noia tutti all'attore»<sup>61</sup> ma possa così pagare una sola volta la pena «come se il fatto fosse commesso da un solo libero, o se si vuole, da sé stesso»<sup>62</sup>, sicché opportunamente si osservato che il fondamento della responsabilità del *dominus* «risulta, comunque, personale 'suo nomine'»<sup>63</sup>.

Questo, tuttavia, se l'attore ha agito *familiae nomine* ma, nel caso di commissione del delitto da parte di due soli servi, l'attore ben

---

<sup>58</sup> Così M. MICELI, *Sulla struttura formulare delle 'actiones adiecticiae qualitatis'*, Torino, 2001, 56.

<sup>59</sup> Così ancora M. MICELI, *Sulla struttura*, cit., 56.

<sup>60</sup> Ulp. 56 ad ed. D. 47.8.2.15: *Hac actione non puto posse actorem singulorum servorum nomine agere adversus dominum eorum, quia sufficit dominum semel quadruplum offerre.* Sulla responsabilità collettiva cfr. anche F. PULITANÒ, *Quid enim municipes dolo facere possunt? Illecito del singolo e responsabilità collettiva nel diritto romano*, Milano, 2018.

<sup>61</sup> Così. F. SERRAO, *Appunti*, cit., 175; cfr. anche M. MICELI, *Sulla struttura*, cit., 56.

<sup>62</sup> Così ancora F. SERRAO, *Appunti*, cit., 175.

<sup>63</sup> Così M. MICELI, *Sulla struttura*, cit., 59.

potrebbe agire *singulorum servorum nomine* e conseguire così due volte il quadruplo<sup>64</sup>, anche se, in questo caso, dovrebbe dare prova quali servi abbiano commesso l'illecito, cioè in questo caso all'attore sarebbe *imposita necessitate ostendendi*<sup>65</sup>.

Va, tuttavia, precisato, come autorevolmente chiarito dalla dottrina<sup>66</sup>, che presupposto fondamentale perché si possa agire (solo) *familiae nomine* contro il *dominus* e che lo stesso sia *ignorante eo furtum factum est*, come si ricava esplicitamente da Ulp. 38 ad ed. D. 47.6.1.1<sup>67</sup>, altrimenti, se *sciens*, potrebbe essere convenuto (anche) *singulorum nomine noxali iudicio* (almeno per il furto).

Tale ricostruzione ci sembra confortata dalla ricostruzione fatta dal Lenel nella sua *Palingenesia iuris civilis* del commento ulpiano dell'Editto (Ulp. 56 *ad ed.*), che propone prima D. 47.8.2.14 (che evidenzia i riflessi sul piano probatorio dell'illecito, in quanto strettamente collegato al fondamento della responsabilità del *dominus*, incardinato sulla sua *familia*), quindi pone D. 50.16.40.3 (cioè la definizione della *familia*, come entità composta da almeno tre servi) e, infine, D. 47.8.2.15<sup>68</sup>, relativo al divieto dell'attore di agire *singulorum servorum nomine*, ma con la precisazione, più sopra effettuata, di quanto disposto in D. 47.6.1.1.

Nell'ottica dell'indagine sin qui condotta sul principio *tres faciunt collegium*, la soluzione data da D. 50.16.40.3 conferma la necessaria compartecipazione *trium personarum* (cioè di almeno tre

---

<sup>64</sup> Così M. BALZARINI, *Ricerche*, cit., 367.

<sup>65</sup> Cfr. M. BALZARINI, *Ricerche*, cit., 367 nt. 467.

<sup>66</sup> Cfr. F. SERRAO, *Appunti*, cit., 183.

<sup>67</sup> Ulp. 38 *ad ed.* D. 47.6.1.1: *Haec autem facultas domino tribuitur totiens, quotiens ignorante eo furtum factum est: ceterum si sciente, facultas ei non erit data: nam et suo nomine et singulorum nomine conveniri potest noxali iudicio, nec una aestimatione, quam homo liber sufferret, defungi poterit: is autem accipitur scire, qui scit et potuit prohibere: scientiam enim spectare debemus, quae habet et voluntatem: ceterum si scit, prohibuit tamen, dicendum est usurum edicti beneficio.*

<sup>68</sup> O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis?*, II, Leipzig, 1989, c. 762 (framm. 1317).

servi)<sup>69</sup> per integrare l'entità collettiva *familia* e, quindi, la condotta dei relativi illeciti di cui costituisce «elemento imprescindibile per la concretizzazione stessa della fattispecie tipica» (e cioè *si familia furtum fecisse, de turba* e, con qualche riserva, *de incendio*)<sup>70</sup>.

Per integrare la condotta delittuosa della *familia* si richiederebbe, pertanto, la compartecipazione di almeno tre servi, similmente a quanto avviene per l'integrarsi di *collegia illicita*, per cui, come si è già più sopra osservato, si richiederebbe la compartecipazione di almeno tre *sodales*.

Dubbi sulla genuinità di D. 50.16.40.3 pone alla fine della sua analisi del passo Balzarini<sup>71</sup> che, tuttavia, non pone il suddetto passo in correlazione con il principio *tres faciunt collegium*, secondo la prospettiva qui offerta.

Il passo, tuttavia, ci sembra invece non avere subito interpolazioni<sup>72</sup> e, peraltro, sembra trovare conferma della sua genuinità in un precedente di epoca repubblicana e precisamente in Cic. *pro Caec.* 55, dove Cicerone afferma che intendiamo la *familia* composta da più servi (*familiam intellegamus quae constet ex servis pluribus*)<sup>73</sup> e un ulteriore riscontro anche in *PS.* 5.6.3 ([...] *Familiae autem nomine etiam duo servi continentur*)<sup>74</sup>.

---

<sup>69</sup> Così M. BALZARINI, *Ricerche*, cit., 365 ss.

<sup>70</sup> Così M. BALZARINI, «Cic. *pro Tullio*», cit., 333.

<sup>71</sup> Così M. BALZARINI, *Ricerche*, cit., 368-369.

<sup>72</sup> Nessuna interpolazione è segnalata nell'*Index Interpolationum* (cfr. *Index Interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur*, III, Weimar, 1935, 585).

<sup>73</sup> Cic. *pro Caec.*: [...] *Quippe; quid enim facilius est quam probare eis qui modo Latine sciant, in uno servolo familiae nomen non valere? Si vero ne habeas quidem servum praeter eum qui me deiecerit, clames videlicet: 'Si habeo familiam, a familia mea fateor te esse deiectum.'* Neque enim dubium est quin, si ad rem iudicandam verbo ducimur, non re, *familiam intellegamus quae constet ex servis pluribus; quin unus homo familia non sit.*

<sup>74</sup> Cfr., per l'individuazione dei due passi in relazione al significato del termine *familia*, voce *familia*, de *significatione* in *TbLL*, 6, 237 ss.

### 5. La collocazione dei Compilatori in D. 50.16.85

La *definitio* di *collegium*, come sopra delineata, strutturalmente finalizzata ad individuare i requisiti minimi per l'esistenza di un *collegium* viene, quindi, poi naturalmente collocata dai Compilatori, nel titolo *de verborum significatione*, in D. 50.16.85. Il richiamato passo del Digesto va comunque coordinato con il disposto contenuto in D. 3.4.7.2, di seguito il passo:

Ulp. 10 *ad ed.* D. 3.4.7.2: [...] *Sed si universitas ad unum redit, magis admittitur posse eum convenire et conveniri, cum ius omnium in unum reciderit et stet nomen universitatis*<sup>75</sup>.

---

<sup>75</sup> Si riporta il passo per intero, anche ai fini di una sua autorevole traduzione, Ulp. 10 *ad ed.* D. 3.4.7.2: *In decurionibus vel aliis universitatibus nihil refert, utrum omnes idem maneant an pars maneant vel omnes immutati sint. Sed si universitas ad unum redit, magis admittitur posse eum convenire et conveniri, cum ius omnium in unum reciderit et stet nomen universitatis* [«Relativamente all'ordine dei decurioni o altre collettività, non importa se <i componenti> restino tutti gli stessi o ne resti una parte o tutti siano cambiati. Persino se la collettività si riduce ad uno solo, si preferisce ammettere che questi possa convenire ed essere convenuto, poiché su uno solo è ricaduto il diritto di tutti e il nome della collettività sussiste», traduzione di S. SCHIPANI, *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae*, I, Milano, 2005, 252]. Il passo, tuttavia, è sospettato dalla dottrina di interpolazione da parte dei Compilatori, in particolare proprio relativamente alla seconda parte, riportata nel testo, oggetto di confronto con il principio *tres faciunt collegium* (cfr., in argomento, E. ALBERTARIO, 'Corpus' e 'Universitas' nella designazione della persona giuridica, in *Studi di diritto romano*, I, *Persone e Famiglia*, Milano 1933, 99 ss., spec. 109-111). Secondo la richiamata dottrina, i Compilatori avrebbero sostituito il termine *universitas* a *civitas*, come dimostrato dalla incongruenza dell'inciso *in decurionibus vel aliis universitatibus*, che sarebbe spia di tale interpolazione, perché «i *decuriones* non sono una *universitas*, ma semplicemente l'organo amministrativo della *civitas*» (così E. ALBERTARIO, 'Corpus', cit., 109). Il sospetto di interpolazione si estenderebbe, secondo l'autorevole studioso, a tutta la seconda parte del testo (*Sed si universitas ad unum redit, magis admittitur posse eum convenire et conveniri, cum ius omnium in unum reciderit*

Dispone, infatti, D. 3.4.7.2, che l'*universitas* si estingue solo quando si ha una *reductio in unum* e che in tale caso permane solo il *nomen (stet nomen)*, cioè una residua capacità patrimoniale e processuale (priva però, ci sembra, di un substrato collettivo), funzionale alla liquidazione dei rapporti giuridici rimasti pendenti in capo all'*universitas*<sup>76</sup>.

Ciò implicherebbe, a differenza di quanto disposto per i *collegia*, in D. 50.16.85, che le *universitates* continuano ad esistere come entità collettive anche nel caso in cui i loro componenti si riducano a due, mentre non potrebbero sussistere *collegia* composti da due persone se il principio *tres faciunt collegium*, oltre ad essere riferito al momento costitutivo del *collegium*, fosse da considerare requisito essenziale, in qualsiasi momento, per la sussistenza del *collegium*, esplicando così la sua efficacia anche per il momento estintivo.

---

*et stet nomen universitatis*), dove apparirebbero sospetti di incongruenza sia l'inizio del periodo con *sed*, sia il *magis admittitur* a seguire.

La tesi dell'Albertario ci sembra si basi essenzialmente, però, sulla sua convinzione che «i giuristi classici non conoscevano un uso astratto del termine 'universitas'» (così testualmente E. ALBERTARIO, 'Corpus', cit., 112) e, quindi, considerare interpolati tutti i passi che contengono il termine *universitas*, perché si presuppone un determinato significato di *universitas* prendendolo come pietra di paragone la concezione classica (così R. ORESTANO, *Il Problema delle fondazioni in diritto romano*, Torino, 1959, 131).

L'uso del termine *universitas* fuori della Compilazione giustiniana è, però, ormai sostenuto dalla dottrina dominante, tra gli altri, R. ORESTANO, *Il Problema delle fondazioni*, cit., 135; M. BRUTTI, *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino, 2011, 244; A. GROTEN, 'Corpus' und 'universitas'. *Römisches Körperschafts- und Gesellschaftsrecht: zwischen griechischer Philosophie und römischer Politik*, Mohr-Siebeck-Tübingen, 2015, 373, ivi ulteriore bibliografia in nt. 15: la presenza del termine *universitas* nel testo di D. 3.4.7.2, quindi, non è da sola indice di interpolazione e il testo potrebbe essere fondamentalmente genuino, almeno per quanto riguarda il richiamo all'*universitas*.

<sup>76</sup> Cfr. F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, cit., II, 273-274.

Premesso, quindi, il rapporto tra *genus* e *species* tra *universitas* e *collegium*, al fine di trovare coordinamento tra le due regole in esame, ci sembra sempre valida la soluzione offerta da autorevole dottrina (De Robertis), per cui il principio espresso da Nerazio porrebbe, per i soli *collegia*, la regola speciale della loro estinzione se ridotti a due soli soggetti<sup>77</sup>, mentre per le restanti *universitates* varrebbe la regola di diritto comune, espressa da D. 3.4.7.2, per cui non si estinguerebbero se ridotti a due soli membri ma solo se ridotte a un solo membro<sup>78</sup>.

Ciò, tuttavia, non escludendo, a nostro modesto parere, che l'unico membro rimasto del *collegium* conservi una residua capacità processuale<sup>79</sup>, funzionale alla liquidazione dei rapporti giuridici

---

<sup>77</sup> *Contra*, tuttavia, l'autorevole, sebbene risalente, opinione dottrinale di L. SCHNORR VON CAROLSFELD, *Geschichte der juristischen Person*, I. *'Universitas, Corpus, Collegium' im klassischen römischen Recht*, München, 1933, 139 ss., che, invece, ritiene che anche D. 3.4.7.2 supporti l'esistenza giuridica di un *collegium* anche se ridotto ad un solo membro; in questo senso anche V. BANDINI, *Appunti*, cit., 180, che ritiene D. 3.4.7.2 consenta l'esistenza del *collegium* anche con un solo membro in quanto l'essenza di un *collegium*, costituente un *corpus*, non veniva meno per il venir meno della pluralità dei membri, perché tale essenza coincideva, secondo la suddetta dottrina, con quella del dio (immortale), che proteggeva il *collegium*, ma questa ci sembra una spiegazione che poco si adatti ai *collegia* professionali e potrebbe essere forse confinata a *collegia* esclusivamente religiosi.

<sup>78</sup> Cfr. R. SIRACUSA, *La nozione di «universitas» in diritto romano*, in *LED*, Milano 2016, 71 nt. 215, che richiama all'uopo autorevole opinione di F.M. DE ROBERTIS, *La personificazione giuridica ed ardimenti costruttivi nella compilazione giustiniana*, in *Studi in onore di F. Santoro-Passarelli*, Napoli, 1972, 279 ss., spec. 284 nt.18, ma si confronti anche ID., *Storia delle corporazioni*, cit., II, 271 ss. e spec. 272 nt. 40.

<sup>79</sup> Su una valenza essenzialmente solo processuale del principio *tres faciunt collegium* punta, invece, una parte della dottrina cfr. T. PALMIRSKI, K. ZAWIŚLAK, *Wolność zrzeszania się w prawie polskim a rzymska zasada 'tres facere existimat collegium (tres faciunt collegium)'*, in *Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa*, 3, 2010, 145 ss., spec. 152-153.

rimasti pendenti ma escludendo che, in tale caso, il *collegium* continui a esistere come entità collettiva.

Il principio *tres faciunt collegium* avrebbe, pertanto, portata generale per il momento costitutivo, cioè «suscettibile di estendere la sua portata a tutti gli altri insiemi di *homines*»,<sup>80</sup> richiedendo sempre almeno tre soggetti per una loro valida costituzione,<sup>81</sup> ma esplicherebbe i suoi effetti per il momento estintivo sui soli *collegia*, quale regola di diritto speciale, in deroga a quanto disposto in generale in Ulp. 10 *ad ed.* D. 3.4.7.2 per le altre *universitates*.

Secondo tale interpretazione, che si condivide, il verbo *facere* adoperato nel passo di Marcello non alluderebbe, pertanto, al (solo) momento iniziale della costituzione del *collegium* ma porrebbe una condizione necessaria dalla quale in nessun momento si potrebbe prescindere per l'esistenza stessa del *collegium*<sup>82</sup> e, pertanto, non potrebbero esserci (se non di fatto) *collegia* composti da due soli membri.

---

<sup>80</sup> Così R. SIRACUSA, *La nozione*, cit., 71, che opportunamente evidenzia come il passo di Nerazio, pur riferendosi ai soli *collegia*, è tuttavia suscettibile di estendere la sua portata a tutti gli altri insiemi di *homines*, ipotizzando, inoltre, in maniera ci sembra condivisibile che Ulpiano, nella formulazione di D. 3.4.7.2, dimostri di conoscere la regola formulata da Nerazio Prisco, quando afferma che con un solo componente l'*universitas* si estingue e ne sopravvive solo il nome (*in unum reciderit et stet nomen*).

<sup>81</sup> Che una sola persona non possa costituire da sola una *universitas* sembra confermato da C. 2.58.2.5 ([...] *sive pro una persona quis litem movere voluerit sive pro aliquo corpore vel vico vel alia universitate, fideiussionem quidem solitam praestare*), perché contrappone la singola *persona* a *corpus, vicus vel universitas*, cfr., sul punto, F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, cit., II, 268 nt. 30.

<sup>82</sup> Così, ci sembra, E. ALBERTARIO, 'Corpus', cit., 110, la cui interpretazione del verbo *facere* ci sembra non escluda che, anche per la costituzione di un *collegium*, si richiedano tre persone, anche se mira principalmente a sottolineare che tale condizione deve permanere, quale condizione necessaria per l'esistenza del *collegium*.

## 6. Conclusioni

Concludendo l'analisi sin qui condotta ci sembra si possa osservare che il principio *tres faciunt collegium*, nato probabilmente da un lungo dibattito giurisprudenziale parallelo all'intensificarsi del fenomeno sociale e legislativo dei *collegia* in epoca repubblicana, si sia poi consolidato nella giurisprudenza classica, grazie all'autorevole enunciazione del principio da parte del giurista Nerazio e il successivo accoglimento del parere di Nerazio da parte di Marcello, sebbene quest'ultimo giurista mostri sul punto una certa cautela (*hoc magis sequendum es*); trovando probabilmente anche accoglimento (sempre se si accetta la tesi ricostruttiva proposta dal Lenel) nella codificazione nell'Editto perpetuo (E.I. *ad legem municipalem*)<sup>83</sup>.

I giuristi classici, forse attingendo a soluzioni giurisprudenziali già elaborate in epoca tardo-repubblicana, hanno così individuato definitivamente in *tres* (e non per es. in cinque) il numero minimo di *sodales* per considerare costituito un *collegium*, soluzione indispensabile per formare una maggioranza e, quindi, permettere il regolare funzionamento del *collegium*. Una simmetrica soluzione incardinata sul *tres* si riscontrerebbe in tema di illeciti delittuosi commessi avvalendosi della *familia servorum* (*tres faciunt familiam*, arg. ex D. 50.16.40.3).

La collocazione del suddetto frammento di Nerazio, operata dal Lenel nella sua *Palingenesia iuris civilis* nel commento *ad legem municipalem* suggerisce, inoltre, una applicazione originaria del principio *tres faciunt collegium* in materia penale in alcune realtà provinciali, forse con un eccezionale riscontro a Roma, solo per i *collegia illicita* elettorali, nella *lex Licinia de sodaliciis* del 55 a.C.

---

<sup>83</sup> Alla codificazione del principio *tres faciunt collegium* nell'Editto perpetuo (secondo la tesi del Lenel) potrebbe avere dato un apporto decisivo proprio la presenza di Nerazio nel *consilium principis* di Adriano.

La *legislazione* di Cesare e la successiva legislazione imperiale, relativa alle province, accentuarono, infatti, le esigenze repressive del fenomeno associativo, percepito come potenzialmente eversivo, per cui già l'organizzazione stabile di *tres sodales*, se non autorizzata, potrebbe essere stata individuata potenzialmente, almeno in alcune province, come *collegium illicitum*, stando al tenore delle leggi provinciali sopra ricordate.

I Compilatori di Giustiniano collocarono, poi, il frammento di Nerazio, relativo al principio *tres faciunt collegium*, nel titolo «*de verborum significatione* (D. 50.16.85), dato l'evidente carattere di *definitio*.

Rimane aperto il dibattito dottrinale (forse perché tale è rimasto anche nelle fonti antiche) relativamente al momento estintivo di un *collegium* e cioè se un *collegium* sia da considerare già estinto, come entità collettiva, quando si riduce a due *sodales* (argomento *ex* D. 50.16.85, se applicato oltre che al momento costitutivo anche al momento estintivo del *collegium*), tesi che qui si preferisce, oppure se, secondo la diversa e rispettabile opinione, l'esistenza di un *collegium* perduri, come entità collettiva, anche quando si riduce a due *sodales*, come per le restanti *universitates* e, quindi, vada considerato estinto solo quando si sia ridotto a un solo membro (argomento *ex* D. 3.4.7.2).

## ABSTRACT

In Marcell. 1 *dig* D. 50.16.85 è riportato un passo, in cui si attribuisce al giurista Nerazio il noto principio *tres faciunt collegium*. Tale principio risponde alla soluzione, a cui la giurisprudenza romana è pervenuta forse a seguito di lungo dibattito, di considerare costituito un *collegium* solo quando composto da almeno *tres sodales*.

Numero minimo, questo, per formare una maggioranza e assicurare il regolare funzionamento del *collegium*: il principio sembra, perciò, soggiacere nell'area privatistica del funzionamento delle strutture fondamentali dei *collegia*.

Una applicazione del principio, forse legata alle esigenze repressive del fenomeno associativo, si ebbe probabilmente in alcune realtà provinciali.

Prendendo spunto dalla collocazione del suddetto frammento del Digesto, operata dal Lenel nella sua *Palingenesia iuris civilis* nel commento *ad legem municipalem*, il presente lavoro mira a 'coordinare' l'applicazione prevalentemente privatistica del principio con la tesi, per cui il principio *tres faciunt collegium* sarebbe, invece, riconducibile alla materia penale, quale criterio per l'imputazione del *crimen illiciti collegii*, come si ricaverebbe da alcune leggi provinciali.

Infine viene offerta una ipotesi interpretativa del frammento 50.16.85 del titolo *de verborum significatione* del Digesto, ove i Compilatori collocarono il passo di Nerazio, dato il suo carattere di *definitio*.

In Marcell. 1 *dig.* D. 50.16.85 a passage is reported, in which the well-known principle *tres faciunt collegium* is attributed to the jurist Neratius. This principle responds to the solution, which Roman jurisprudence arrived at perhaps after a long debate, of considering a *collegium* constituted only when composed of at least three *sodales*.

This is the minimum number needed to form a majority and ensure the regular functioning of the *collegium*: the principle therefore seems to lie within the private sphere of the functioning of the fundamental structures of the *collegia*.

An application of the principle, perhaps linked to the repressive needs of the associative phenomenon, probably occurred in some provincial areas.

Taking inspiration from the placement of the above-mentioned fragment of the Digest, made by Lenel in his *Palingenesia iuris civilis* in the commentary *ad legem municipalem*, the present work aims to 'coordinate' the predominantly private application of the principle with the thesis, according to which the principle *tres faciunt collegium* would, instead, be attributable to criminal matters, as a criterion for the imputation of the *crimen illiciti collegii*, as can be deduced from some provincial laws.

Finally, an interpretative hypothesis is offered for fragment 50.16.85 of the title *de verborum significatione* of the Digest, where the Compilers placed the passage from *Neratius*, given its character of *definitio*.

### PAROLE CHIAVE

*Tres – collegium – sodales – familia – crimen illiciti collegii – universitates*

CASTRENZE MINASOLA  
c.minasola@alice.it